

## **Art. 1**

### **Oggetto dell'affidamento**

Il contratto ha ad oggetto la gestione del servizio bar sito all'interno dello stadio "N. Ciccione" di cui alla planimetria allegata consistente nella somministrazione interna di alimenti e bevande senza preparazione/trasformazione/produzione di alimenti in loco, rivolta agli Utenti che frequentano lo stadio e che hanno avuto regolare accesso dal suo ingresso.

## **Art. 2**

### **Durata e decorrenza**

Il contratto avrà decorrenza dalla stipula del contratto e termine il 30 giugno 2014, al momento della consegna dei locali e delle attrezzature verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.

## **Art. 3**

### **Corrispettivo**

Il corrispettivo dell'ammontare del canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Il parziale o mancato pagamento del corrispettivo costituisce, sempre e qualunque ne sia la causa, il gestore in mora. Sull'importo del canone non versato sarà dovuto un interesse, nella misura legale vigente, senza che questo comporti per il Comune la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata inadempienza.

Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare per titolo di avviamento di azienda o comunque per qualsiasi altro titolo.

## **Art. 4**

### **Cauzione**

Il gestore dovrà prestare, a garanzia degli obblighi dipendenti dalla esecuzione del presente contratto, all'atto della sottoscrizione del contratto una cauzione di importo pari al 10% del corrispettivo complessivo risultante dall'esito della gara che verrà restituita dopo il rilascio dei locali.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria od assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno al pagamento della somma corrispondente alla cauzione alla Tesoreria Comunale ad insindacabile richiesta

dell'Amministrazione Comunale senza opporre eccezioni entro quindici giorni dalla semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Dovrà essere, inoltre, aggiunta la seguente clausola "La Banca (o Società Assicuratrice) sottoscritta dichiara di prestare la presente fidejussione con esplicita rinuncia ad avvalersi delle condizioni contenute nel 2° comma art. 1957 C.C."

Il gestore è tenuto a mantenere il deposito definitivo nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto, per cui Egli rimane obbligato a reintegrarlo mano a mano che il Comune dovesse operare su di esso prelevamenti nel corso dell'esecuzione del contratto per fatti connessi al contratto stesso.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

## **Art. 5**

### **Orari di apertura**

Il gestore del servizio bar dovrà garantire un'apertura al pubblico in occasione di tutte le partite di Campionato, di amichevoli, Tornei o in genere di eventi ospitati all'interno dello stadio, sarà cura degli organizzatori comunicare, con un anticipo di almeno dieci giorni lavorativi, i relativi calendari.

L'apertura dovrà essere garantita, come minimo, da un'ora prima l'inizio dell'evento sino a un'ora dopo la sua conclusione, al di fuori di tali occasioni il bar resterà chiuso.

## **Art. 6**

### **Obblighi del gestore**

Il Gestore si obbliga a:

- a. presentare dietro richiesta dell'Amministrazione comunale il registro riassuntivo degli incassi;
- b. condurre l'esercizio con proprietà e decoro e secondo le disposizioni che il Comune prescriverà gestendo i servizi oggetto del presente contratto e le connesse attività con la massima diligenza e responsabilità in modo che l'esercizio avvenga ordinatamente e secondo le buone regole di conduzione e sempre nell'ambito del rispetto delle norme igieniche previste in materia;
- c. non cedere o subaffittare in tutto o in parte l'esercizio, né adibire i locali destinati a bar per un uso diverso da quello contrattuale;
- d. conservare nel massimo ordine i locali assegnabili e provvedere alle pulizie ordinarie e straordinarie (pavimenti, vetri, infissi, suppellettili, arredi, attrezzature, ecc.);

- e. consegnare alla scadenza, o nei casi di revoca o decadenza, i locali, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato di manutenzione liberi da cose e Persone, salvo il normale degrado d'uso;
- f. commercializzare prodotti e generi di consumo che dovranno essere di ottima qualità e completamente rispondenti alle disposizioni vigenti in materia.
- g. rispettare l'orario come precedentemente individuato nell'art. 5
- h. servire tutte le bevande esclusivamente in bicchieri di carta
- i. ad attenersi, nel caso di provvedimenti da parte delle Autorità competenti, alle prescrizioni/divieti nella somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione
- j. rispettare tutti gli obblighi verso i propri Dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali e assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. Il gestore deve infatti attuare nei confronti dei propri Dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato.
- k. stipulare polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per danni che dovessero derivare all'Ente e/o a Terzi, cose o Persone derivanti dall'attività oggetto del presente capitolato;
- l. rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- m. rispettare la normativa vigente in materia fiscale;
- n. possedere i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti inerenti la somministrazione di alimenti e bevande (senza preparazione/trasformazione/produzione di alimenti in loco) ed esercitare l'attività di somministrazione nel pieno rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia igienico sanitaria e di sicurezza alimentare.
- o. pulire e sanificare regolarmente il locale igienico per portatori di handicap posto sotto la gradinata sud, locale che viene posto a disposizione dei fruitori del bar dello stadio.

## **Art. 7**

### **Condizioni della gestione**

Le riparazioni ordinarie di tutti i beni mobili ed immobili utilizzati dal gestore saranno a suo totale carico. Eventuali modifiche al banco bar e, comunque, alle strutture anche accessorie dell'esercizio dovranno essere preventivamente sottoposte al Dirigente del Settore Ecologia per l'eventuale approvazione. In tal caso sarà cura del gestore approntare, con oneri a proprio carico, l'impiantistica del banco bar ed ogni ulteriore spesa per arredi.

Ogni ulteriore acquisto di piccoli e grandi elettrodomestici sarà a carico del gestore che ne conserverà anche la proprietà.

Il Gestore inoltre:

- a. non potrà utilizzare attrezzature non compatibili con il tipo di attività oggetto del presente contratto, bensì attrezzature soggette a controllo sanitario da parte dell'organismo territoriale preposto;
- b. dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzare prodotti di pulizia il più possibile compatibili con l'ambiente;
- c. curerà che Personale e Collaboratori si comportino con la più assoluta urbanità nell'espletamento del servizio e che si presentino costantemente nello stato di più assoluta pulizia.

Il Personale del Comune di Imperia ha ampio diritto di accesso ai locali del bar, per vigilare sull'andamento dell'esercizio e per accertare l'osservanza delle clausole di cui al presente capitolato.

## **Art. 8**

### **Cause di risoluzione**

L'accertamento di gravi e reiterate violazioni delle norme e delle disposizioni sopra richiamate o il protrarsi di un grave disservizio o il continuo ripetersi del medesimo nella gestione del bar, daranno facoltà al Comune di risolvere il contratto, previa diffida ed assegnazione di congruo termine per controdedurre e per ripristinare le condizioni violate, oggetto della contestazione, e comunque con obbligo del gestore, in caso di risoluzione, di risarcire ogni conseguente danno o spesa.

Costituisce causa di risoluzione di diritto:

- a) l'uso dei locali da parte del gestore non conforme alla destinazione contrattuale del bar;
- b) il mancato o parziale pagamento del canone;
- c) il mancato reintegro della cauzione di cui al precedente art. 4;
- d) la chiusura, anche temporanea, dell'esercizio senza giustificato motivo o autorizzazione del Comune;
- e) la cessione del contratto a terzi o il subappalto del servizio;
- f) la violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza, nonché l'osservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi nei confronti del personale dipendente;
- g) la mancanza o inadeguata conservazione e custodia dei beni causante degrado ai locali ed alle attrezzature;
- h) l'intervenuto fallimento e/o procedura concorsuale del gestore;
- i) l'asporto o il grave danneggiamento degli arredi e delle attrezzature senza rimessa in ripristino;
- j) il mancato rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 193/2007, nonché di tutta la normativa vigente concernente la conduzione e l'igiene dei pubblici esercizi;
- k) il venir meno di uno dei requisiti di cui al punto n) del precedente art. 6 od il sorgere di qualsivoglia impedimento normativo;
- l) la vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.

## **Art. 9**

### **Revoca**

Il Comune potrà revocare il presente contratto per ragioni di pubblico interesse, salvo eventuale corresponsione di un equo indennizzo.

## **Art. 10**

### **Manleva**

Il comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere alla persona del gestore, a suoi dipendenti o ad altre persone da lui incaricate, nell'esercizio della gestione.

Il gestore, che ha in custodia i locali e le attrezzature si rende responsabile dei danni che il suo personale o, comunque persone adibite al servizio, possano arrecare a persone e/o cose del Comune o a terzi, nonché degli inconvenienti di qualsiasi genere cui detto personale dovesse dare luogo e dei quali fosse chiamato a rispondere il Comune stesso che, fin d'ora, si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

## **Art. 11**

### **Spese di gestione e manutenzione ordinaria**

Ogni spesa od onere di qualsivoglia natura relativa alla gestione dei locali è a carico del gestore, ivi comprese le spese relative al personale ed alla manutenzione ordinaria dell'arredamento e delle attrezzature, con obbligo di riconsegnare il tutto al termine del contratto pienamente funzionante, restando a suo carico ogni rischio di gestione.

## **Art. 12**

### **Spese**

Ogni spesa inerente e conseguente al presente contratto è a totale carico del gestore.

## **Art. 13**

### **Trattamento dati personali**

Il Comune di Imperia si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo di vigenza del medesimo.

In particolare la comunicazione e la diffusione dei dati personali sarà disposta in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari, come da informativa allegata all'avviso pubblico.

## **Art. 14**

## **Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere, non risolte in via amministrativa, le parti di comune accordo, dichiarano che il Foro competente è quello di Imperia.

.....

Imperia, lì 6 dicembre 2013

**F.to digitalmente dal Dirigente**

**Settore Ing. Giuseppe ENRICO o suo delegato**

**(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

---

### **ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Preso d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

**F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari**

**Dott. Alessandro NATTA o suo delegato**

**(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale**

**Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato**

**(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**